



**ERRATA-CORRIGE ALL'ALLEGATO A ALLA DGR 199 DEL 12 FEBBRAIO 2008  
INDIRIZZI PROCEDURALI**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

**Paragrafo 1.2.3.1 Descrizione La formazione della graduatoria su bandi regionali**

Capoverso 12

**ERRATA:**

Il decreto di finanziamento delle operazioni individuali sarà assunto entro 75 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto individuali.

**CORRIGE:**

**Il decreto di finanziamento delle operazioni individuali sarà assunto entro 90 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto individuali.**

**2. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto 3. Descrizione **RIDUZIONI**

**ERRATA:**

**3. RIDUZIONI**

Per le **misure tit. I**, le riduzioni si fa riferimento:

1. articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004: relativo alla **tardiva presentazione della domanda** (si veda paragrafo 2.1);
2. articoli 16 e 17 del regolamento CE n. 1975/2006: dove sono disposte le riduzioni per le **inadempienze connesse alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati**;
3. articolo 18 del regolamento CE n. 1975/2006: dove, per tutte le inadempienze a **impegni diversi da quelli disciplinati dagli articoli 16 e 17**, si dispone che siano stabilite le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata;
4. articoli 22 e 23 del regolamento CE n. 1975/2006: dove sono disposte le riduzioni per le inadempienze relative all'applicazione della **condizionalità**.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al precedente punto 3, la Giunta regionale adotterà un provvedimento che riassume, per ciascuna misura/sottomisura/azione, gli impegni previsti nelle schede misura del bando, e stabilisce le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze.

Come stabilito all'articolo 24 del regolamento CE n. 1975/2006, in caso di cumulo delle riduzioni queste si applicano nell'ordine in cui sono elencate sopra.

Per le misure tit. II, le riduzioni che si applicano sono le seguenti riduzioni.

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, se al momento della **domanda di pagamento a saldo** di una operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo, la differenza tra i due importi viene detratta dall'importo del contributo accertato. Tale riduzione non si applica qualora il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile. La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco e ex post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).
2. Nel caso in cui entro il termine assegnato l'operazione sia stata solo parzialmente eseguita, si rende necessaria la valutazione del grado di realizzazione della stessa, al fine di verificare la funzionalità di quanto realizzato. Si possono verificare due ipotesi:
  - a. la parte dell'operazione realizzata non è funzionale, ovvero non consegue gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria. Ciò comporta revoca della concessione del contributo, la restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto e l'esclusione dalla possibilità di presentare domanda per la stessa misura nei bandi emessi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale;
  - b. la parte dell'operazione realizzata è comunque funzionale, ovvero consegue gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria. L'ufficio, accertata la funzionalità di quanto eseguito e acquisita la documentazione relativa alle spese per opere/iniziativa realizzate, calcola il contributo ammesso finale seguendo questi criteri:
    - o se la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile è superiore o uguale al 75% della spesa ammessa nel provvedimento di concessione, viene riconosciuto il contributo in relazione alle spese accertate;
    - o se la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile è inferiore al 75% della spesa ammessa nel provvedimento di concessione, viene riconosciuto il contributo in relazione alle spese ammesse finali applicando una penale pari a un terzo (1/3) della differenza tra il contributo teorico spettante sul 75% della spesa ammessa nel provvedimento di concessione e della spesa accertata.

Nel caso di operazioni i cui beneficiari siano soggetti pubblici e questi per la realizzazione delle opere o l'acquisizione delle forniture siano ricorsi a procedure di evidenza pubblica, la spesa

rendicontata e ritenuta ammissibile è confrontata con l'importo di spesa definito in fase di aggiudicazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni previste dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, e quindi quelle per la parziale esecuzione dell'operazione.

Per di **progetti integrati**, le riduzioni relative alle singole operazioni si applicano prima di quelle previste nel progetto integrato.

### **CORRIGE:**

### **3. RIDUZIONI**

**Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni e riduzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:**

- **Regolamento CE n. 796/2004 “Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori” e s.m.i;**
- **Regolamento CE n. 1975/2006 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;**
- **D.M. 1205 del 20/03/2008 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;**
- **DGR n. 1659 del 24/06/2008 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DM 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”. Disposizioni regionali di attuazione”.**

**ERRATA-CORRIGE ALL'ALLEGATO B ALLA DGR 199 DEL 12 FEBBRAIO 2008**

**MISURA PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA**

**1. INTEGRAZIONE TESTO**

Punto **2.1** Descrizione **Soggetto proponente** Dopo il secondo capoverso

**AGGIUNGERE:**

“In caso di presenza di più soggetti di cui al punto precedente, le società che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto (es. cooperative, organizzazioni di produttori) possono sottoscrivere l'ATI in nome e per conto dei propri associati a fronte di una specifica delega rilasciata dal socio.”

**2. INTEGRAZIONE TESTO**

Punto **7.1** Descrizione **Presentazione delle domande** Capoverso **Alla fine del capoverso**

**AGGIUNGERE:**

“Il permesso a costruire, la DIA e la certificazione attestante la qualifica di IAP se non allegati alla domanda possono essere integrati entro il termine perentorio di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda individuale , pena la decadenza della stessa.”

**MISURA - PROGETTI INTEGRATI DELLA FILIERA FORESTALE**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **2.1. - Soggetti proponenti** - Capoverso **sesto**

**ERRATA:**

“Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto.”

**CORRIGE:**

**“Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata da notaio che dovrà essere sottoscritta perentoriamente entro 90 giorni dall’avvenuta approvazione del progetto.”**

**2. SOSTITUZIONE TESTO**

**Punto 9. – Allegati tecnici - Documentazione da presentare una volta dichiarata approvata la domanda del PIFF - Capoverso: primo trattino**

**ERRATA:**

“ Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle domande di aiuto relative ai Progetti Integrati di Filiera Forestale e limitatamente a quei PIFF che vengono dichiarati potenzialmente finanziabili, dovrà essere presentato l’atto costitutivo dell’ATI sottoforma di scrittura privata autenticata da notaio.”

**CORRIGE:**

**“Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle domande relative ai Progetti Integrati di Filiera Forestale e limitatamente a quei PIFF che vengono dichiarati potenzialmente finanziabili, dovrà essere presentato l’atto costitutivo dell’ATI sottoforma di scrittura privata autenticata da notaio.”**

**MISURA 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI****1. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **4.3** Descrizione **Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa"**

**ERRATA:****4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa"**

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Per quanto riguarda le singole misure attivate si fa riferimento alle scadenze previste nel cronoprogramma del piano approvato, tenuto conto di quanto previsto, al riguardo, negli specifici bandi di misura.

**CORRIGE:****4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa"**

**Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.**

**MISURA 114 UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIONE 1 AZIONE 2****1. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **6.2** Descrizione **SERVIZI DI CONSULENZA** lettera a)

**ERRATA:**

- a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi di condizionalità e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla data di notifica della finanziabilità della domanda di contributo.

**CORRIGE:**

- a) **"Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere al situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi di condizionalità e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità della domanda di contributo.**

**MISURA 124 COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E  
TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE.  
ATTUAZIONE TRAMITE PIF AGROALIMENTARE E PIF FORESTALE**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **6.1** Descrizione **Informazioni relative al procedimento** Capoverso **terzo**

**ERRATA:**

La documentazione di cui al punto 3b i) e ii) (nel caso di ATI non ancora costituite) se non presente in allegato alla domanda potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, ma comunque entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA, inoltrando la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo dell'ATI con autenticazione notarile
2. Regolamento interno dell'ATI

**CORRIGE:**

**La documentazione di cui al punto 3b i) e ii) (nel caso di ATI non ancora costituite) se non presente in allegato alla domanda potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, ma comunque entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità del Progetto Integrato, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA, inoltrando la seguente documentazione:**

1. Atto costitutivo dell'ATI con autenticazione notarile
2. Regolamento interno dell'ATI

**MISURA 124 COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E  
TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE.  
AZIONE: SINGOLA**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **6.1** Descrizione **Presentazione della domanda** Capoverso **terzo**

**ERRATA:**

La documentazione di cui al punto 5b i) e ii) (nel caso di ATI non ancora costituite) se non presente in allegato alla domanda potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, ma

comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di finanziabilità, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA, inoltrando la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo dell'ATI con autenticazione notarile
2. Regolamento interno dell'ATI

**CORRIGE:**

**La documentazione di cui al punto 5b i) e ii) (nel caso di ATI non ancora costituite) se non presente in allegato alla domanda potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, ma comunque entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA, inoltrando la seguente documentazione:**

- 1. Atto costitutivo dell'ATI con autenticazione notarile**
- 2. Regolamento interno dell'ATI**



**MISURA/SOTTOMISURA : 131 – CONFORMITÀ A NORME COMUNITARIE RIGOROSE**

Azione 1: Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

**1. MODIFICA TESTO**Punto **4.2**, Descrizione **Livello ed entità dell'aiuto**.**INSERIMENTO NUOVI PARAGRAFI****Dopo il quarto capoverso, prima della lettera a), sono inseriti i quattro nuovi paragrafi seguenti:**

Qualora nel corso del periodo quinquennale considerato ai fini dell'erogazione degli aiuti previsti dalla presente Azione, nelle aziende si verifichi una variazione della quantità di azoto prodotto annualmente, in misura tale da far ricadere l'azienda beneficiaria in una categoria di "Quantità di azoto prodotto" – indicata nelle Tabelle 2 e 3 che seguono – diversa da quella per la quale è stata presentata la domanda iniziale, l'importo annuale dell'aiuto a cui il beneficiario può avere diritto può venire conseguentemente modificato.

Nel caso in cui nell'azienda del beneficiario si verifichi un aumento della quantità complessiva di azoto prodotto annualmente nel corso del periodo quinquennale considerato, gli importi che per ciascun anno il beneficiario percepisce non subiscono alcun aumento.

Nel caso in cui nell'azienda del beneficiario si verifichi una riduzione della quantità complessiva di azoto prodotto annualmente nel corso del periodo quinquennale considerato, in misura tale da far ricadere l'azienda stessa in una categoria inferiore di "Quantità di azoto prodotto" rispetto alla categoria indicata nella domanda iniziale, l'aiuto annuale concesso al beneficiario per l'anno in cui si è verificata la riduzione di azoto prodotto e quelli previsti per ciascuno dei successivi anni rimanenti del periodo quinquennale sono ricondotti alla classe di aiuto corrispondente a quella dell'effettiva categoria di azoto prodotto. Gli importi dell'aiuto concesso e i quantitativi di azoto zootecnico prodotto sono indicati nelle Tabelle 2 e 3 che seguono.

Gli elementi per il controllo del contenuto di azoto prodotto sono desumibili dal Quadro D – "Unità operative e consistenza zootecnica", sezione III: "Dichiarazione dell'azoto prodotto in azienda", della modulistica per la presentazione della "Comunicazione per l'utilizzazione di effluenti di allevamento", approvata con l'allegato F alla DGR n. 2439/2007, così come modificato dalla DGR n. 2217/2008.

Nel caso in cui la variazione in diminuzione determini l'esclusione dell'azienda del beneficiario dalle categorie di quantitativo di azoto prodotto individuato nelle Tabelle 2 e 3, l'erogazione dell'aiuto per gli anni successivi a quello in cui si è riscontrata la variazione cessa, senza dare luogo alla revoca dell'aiuto per gli anni precedenti, ferma restando la corrispondenza dell'aiuto percepito in quegli anni all'effettiva categoria di quantitativo di azoto prodotto e dichiarato in Comunicazione.

**2. ELIMINAZIONE TESTO**Punto **6.1**, Descrizione **Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto**, primo capoverso, dopo la lettera e):

**ERRATA:**

- I documenti indicati alle precedenti lettere da a) ad e) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

**CORRIGE:**

- I documenti indicati alle precedenti lettere a), b), c) ed e) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

**3. MODIFICA TESTO**

Punto **6.1**, Descrizione **Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto:**

**INSERIMENTO NUOVO PARAGRAFO****Dopo l'ultimo capoverso, prima del punto 6.2:**

La mancata presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera d), ovvero dell'apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 448 del 28.12.2000, comporta la non attribuzione della condizione di preferenza prevista al precedente punto 5.1 – Condizioni ed elementi di preferenza.

**MISURA/SOTTOMISURA : 131 – CONFORMITÀ A NORME COMUNITARIE RIGOROSE**

Azione 2: Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

**1. ELIMINAZIONE TESTO**Punto **3.2**, Descrizione **Limiti e condizioni****ERRATA:**

- Per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione i richiedenti devono aver presentato la domanda di cui alle DGR n. 668/2007, DGR n. 1450/2007, della DGR n. 2493/2007 e della DGR 16 agosto 2007, n. 26.

**CORRIGE:**

- Per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione i richiedenti devono aver rispettato le scadenze previste per la presentazione della domanda come indicate dalle DGR n. 668/2007, DGR n. 1450/2007, DGR n. 2493/2007 e DGR 16 agosto 2007, n. 26, e, in ogni caso, devono aver presentato la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale entro il termine ultimo del 31 marzo 2008.

**2. ELIMINAZIONE TESTO**Punto **6.1**, Descrizione **Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto**, primo capoverso dopo la lettera e):**ERRATA:**

- I documenti indicati alle precedenti lettere da a) a d) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

**CORRIGE:**

- I documenti indicati alle precedenti lettere a) e b) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

**3. ELIMINAZIONE TESTO**Punto **6.1**, Descrizione **Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto**, lettera d):**ERRATA:**

- d) dimostrazione dell'avvenuta presentazione alla Provincia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini stabiliti dalla DGR 20 marzo 2007, n. 668 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2493. La documentazione di conferma di quanto appena indicato deve obbligatoriamente far rilevare la data di presentazione ed il numero di protocollo della Provincia o dell'Ente competente al momento della presentazione della domanda di AIA.

**CORRIGE:**

d) dimostrazione dell'avvenuta presentazione alla Provincia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini stabiliti dalla DGR 20 marzo 2007, n. 668 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2493, nonché dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243. La documentazione di conferma di quanto appena indicato deve obbligatoriamente far rilevare la data di presentazione ed il numero di protocollo della Provincia o dell'Ente competente al momento della presentazione della domanda di AIA.

Qualora la Provincia non abbia rilasciato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di AIA, in forma individuale o cumulativa, il richiedente può presentare, in alternativa, la ricevuta dell'invio tramite servizio postale dalla quale è identificabile la data di ricezione. Nel caso di consegna a mano della domanda, in forma individuale o cumulativa, può altresì essere presentato il documento da cui si evince la data di avvenuto ricevimento da parte della Provincia.

In ogni caso, AVEPA può chiedere direttamente alla Provincia l'elenco delle domande di AIA presentate, da cui è possibile rilevare la data di presentazione delle domande, in forma individuale o cumulativa, ed il numero di protocollo assegnato.

**4. MODIFICA TESTO**

Punto **6.1**, Descrizione **Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto:**

**INSERIMENTO NUOVO PARAGRAFO**

**Dopo l'ultimo capoverso, prima del punto 6.2:**

La mancata presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera c), ovvero dell'apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 448 del 28.12.2000, comporta la non attribuzione della condizione di preferenza prevista al precedente punto 5.1 – Condizioni ed elementi di preferenza.

**5. ELIMINAZIONE TESTO**

Punto **6.3**, Descrizione **Verifica dell'attivazione degli interventi nell'ambito del controllo in loco**

**MODIFICA DEL TITOLO DEL PUNTO 6.3)****ERRATA:**

6.3) Verifica dell'attivazione degli interventi nell'ambito del controllo in loco

**CORRIGE:**

6.3) Verifica dell'attivazione degli interventi

**6. MODIFICA TESTO**

Punto **6.3**, Descrizione **Verifica dell'attivazione degli interventi**

**INSERIMENTO NUOVA LETTERA**

**Dopo la lettera b):**

- c) Qualora la Provincia, a seguito della presentazione di apposita domanda di AIA da parte del richiedente, non abbia rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno nella forma provvisoria, l'aiuto previsto dalla presente Misura non viene riconosciuto.